

**STATUTO
SOCIETÀ SVIZZERA DI SALVATAGGIO
SEZIONE LUGANO**



CAPITOLI

I	Base Legale
II	Affiliazioni
III	Scopi
IV	Soci
V	Organizzazione
VI	Comitato Direttivo
VII	Commissioni
VIII	Finanze e Responsabilità
IX	Revisione degli statuti
X	Scioglimento
XI	Regolamenti Interni
XII	Disposizioni finali

I BASE LEGALE

Disposizioni

Art. 1

- 1) La Società Svizzera di Salvataggio Sezione di Lugano (in seguito "Sezione") è un'associazione di pubblica utilità, apolitica e aconfessionale, fondata il 14 dicembre 1951 ai sensi dello statuto della Società Svizzera di Salvataggio (in seguito SSS) e degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
- 2) Per quanto non esplicitamente regolato dai presenti statuti, fanno stato le regole del Codice Civile Svizzero.
- 3) La Società ha sede a Lugano in via Foce 7a . L'indirizzo ufficiale è:

Società Svizzera di Salvataggio
Sezione Lugano
Via Foce 7a
c.p. 4603
6900 Lugano 4

II AFFILIAZIONI

Affiliazione alla SSS

Art. 2

1. La Sezione è membro della SSS, conformemente agli articoli 7 e 8 dei suoi statuti, e ne riconosce contenuti e decisioni.
2. Al momento dell'ammissione, il socio diventa automaticamente membro della SSS e della SSS Regione Sud.

Affiliazione alla FSSS

Art. 3

1. La Sezione è membro della Federazione Svizzera di Sport Subacquei (in seguito FSSS).
2. Di regola le quote d'affiliazione alla stessa sono direttamente a carico dei soci che svolgono attività subacquee.
3. Il Comitato Direttivo (in seguito CD) può decidere l'assunzione di tale onere, in particolare tenuto conto dell'impegno personale del socio in seno ai servizi di picchetto, rispettivamente d'intervento.

III SCOPI

In generale

Art. 4

1. La Sezione, nel limite delle sue capacità e mezzi, promuove la realizzazione degli scopi della SSS, secondo l'art. 2 e segg. degli Statuti Centrali.
2. In particolare essa:
 - a) organizza i diversi corsi di salvataggio e ne cura l'aggiornamento, provvedendo alla consegna dei brevetti e distintivi;

- b) organizza altri corsi nell'ambito dell'attività della sezione, come in particolare per la formazione di subacquei;
- c) divulga le pubblicazioni della SSS ai propri membri ed al pubblico;
- d) promuove gli scopi e l'immagine della Sezione attraverso i media e altre forme di comunicazione (manifestazioni, dimostrazioni ecc.).

Servizi

Art. 5

1. La Sezione presta il suo aiuto a tutte le persone in pericolo tramite l'organizzazione di:
 - a) servizi di picchetto nella stagione estiva e una squadra d'allarme per i periodi non coperti dai picchetti;
 - b) servizi lacuali di prevenzione e sicurezza, operazioni di ricerca rispettivamente recupero di persone o cose.
2. Collabora con le Sezioni consorelle e si tiene a disposizione con uomini, mezzi e materiale in appoggio ad Autorità e Polizia.
(Art. 30 ss. del R della Lc d'applicazione alla LF 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 [31 marzo 1993]).
3. I costi d'intervento sono regolati dalle corrispondenti normative Cantionali o, in mancanza di esse, dal regolamento interno.

IV SOCI

Ammissioni

Art. 6

1. Possono essere ammesse tutte le persone che dimostrano interesse all'attività e agli scopi della Sezione e che abbiano pagato la quota sociale.
2. Essi sono nominati dall'Assemblea Generale (in seguito AG) su proposta del CD, il quale ne verifica l'idoneità e ne statuisce l'ammissione provvisoria sino alla prossima AG.

Diritti e Doveri

Art. 7

1. Tutti i soci hanno diritto ad essere orientati sull'attività della Sezione e della SSS e ad essere invitati alle manifestazioni da essa indette, a qualsiasi titolo.
2. I soci brevettati (brevetto SSS valido secondo funzione), sono pure soci della SSS alla cui Assemblea dei Delegati vengono rappresentati dalla Sezione.
3. I soci sono tenuti al rispetto:
 - a) degli Statuti della SSS e della Sezione;
 - b) dei Regolamenti Interni della Sezione;
 - c) delle decisioni del Comitato Direttivo.

Composizione

Art. 8

1. La Sezione si compone di:
 - a) **Soci attivi (persone maggiorenni)**
Sono coloro che partecipano e collaborano all'attività della Sezione e che hanno pagato la quota sociale.
Essi hanno diritto di voto.
In caso d'inattività provvisoria, il diritto di voto decade dopo un periodo di 12 mesi. Il CD può prevedere eccezioni.
La riammissione quale socio attivo deve venire richiesta al CD.
 - b) **Soci sostenitori**
Sono quei membri che per motivi duraturi o provvisori non partecipano all'attività della Sezione, ma provvedono al pagamento della quota sociale.
Essi non hanno diritto di voto.
 - c) **Soci onorari**
Possono essere proposti soci onorari, quei membri che hanno reso particolari servizi alla Sezione o agli scopi che la stessa si prefigge.
Essi hanno diritto di voto.
 - d) **Soci benemeriti**
Possono essere nominati soci benemeriti coloro (persone fisiche o giuridiche) che hanno elargito generose donazioni alla Sezione.
Essi non hanno diritto di voto.
 - e) **Soci collaboratori**
Sono persone che, grazie alle proprie conoscenze, collaborano con la Sezione rendendole utili servizi e/o agevolazioni.
Essi non hanno diritto di voto.
2. I soci onorari, benemeriti e collaboratori sono nominati dal CD.
Non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
3. Il CD allestisce alla fine di ogni anno civile l'elenco dei soci, valido per l'anno entrante in base all'attività svolta.

Dimissioni

Art. 9

1. Ogni socio può inoltrare le proprie dimissioni scritte al CD con almeno un mese di preavviso, in ogni caso non nel periodo di maggiore attività sezionale (maggio - settembre).
Il CD può autorizzare eccezioni.
2. Un socio è considerato altresí dimissionario se per due anni consecutivi non provvede al pagamento della quota sociale.

Espulsione

Art. 10

1. Il CD ha facoltà di sospendere un socio per motivi gravi.
In particolare quando:
 - a) il suo comportamento sia ritenuto lesivo agli interessi della Sezione;
 - b) abbia ripetutamente disatteso agli statuti ed ai regolamenti vigenti;
 - c) il suo agire comporta per la Sezione o il suo nome situazioni disagiati (verso terzi o finanziariamente).
2. Il decreto di sospensione è notificato mediante lettera raccomandata. Il CD propone l'espulsione all'AG.
3. Il decreto di sospensione ha per effetto:
 - a) la sospensione immediata del socio da ogni attività societaria così come il divieto di accesso ai locali e alle attrezzature della Sezione.
4. Il socio sospeso ha diritto di ricorso presso l'AG. Lo stesso non ha effetto sospensivo.
5. Il socio sospeso non ha diritto di voto all'AG
6. Salvo decisione diversa da parte dell'AG, la decisione di espulsione, una volta ratificata da quest'ultima, non permette più l'ammissione dell'espulso per almeno 10 anni dalla decisione.

V ORGANIZZAZIONE

Organi

Art 11

Gli organi della Sezione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Comitato Direttivo;
- l'Ufficio di revisione.

Assemblea Generale (AG)

Art. 12

1. L'AG è l'organo supremo della Sezione.
2. Essa è convocata in seduta ordinaria dal CD una volta all'anno, normalmente entro la fine del mese di marzo.
3. Assemblee Generali Straordinarie possono essere convocate:
 - a) dal CD quando gli affari societari lo rendono necessario;
 - b) su richiesta del Comitato Centrale della SSS o del Comitato della Regione Sud;
 - c) qualora 1/5 dei soci attivi ne faccia domanda scritta al CD, menzionando gli oggetti da porre in discussione.

Compiti

Art. 13

L'AG è competente per tutti gli oggetti che le sono demandati per legge e Statuto, in particolare:

- a) l'approvazione e la modifica degli statuti;
- b) la nomina degli scrutatori;
- c) l'approvazione o eventuale modifica dell'ordine del giorno;
- d) l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
- e) l'approvazione dei rapporti annuali d'attività;
- f) l'approvazione dei conti, così come del rapporto di revisione;
- g) lo scarico dell'amministrazione;
- h) la nomina del Presidente, dei membri del CD e dei revisori (due revisori e un supplente);
- i) la nomina di soci onorari e benemeriti, su proposta del CD;
- l) le ammissioni, le dimissioni, così come l'espulsione dei soci, su proposta del CD;
- m) l'approvazione del programma d'attività;
- n) l'approvazione del preventivo;
- o) la determinazione, rispettivamente la modifica della quota sociale;
- p) lo scioglimento della Sezione.

Procedura

Art. 14

1. La convocazione dell'AG, con indicazione dell'ordine del giorno deve avvenire per iscritto a tutti i soci con almeno 10 giorni di preavviso.
2. Ogni socio può proporre trattande per l'ordine del giorno, comunicandole per iscritto al CD con almeno un mese d'anticipo, nel caso di AG straordinaria, con almeno due giorni d'anticipo.
3. Oggetti di particolare importanza presentati da soci direttamente all'AG, devono essere sottoposti a votazione per l'entrata in materia, per la quale è richiesta la maggioranza dei soci presenti.
4. Tutte le elezioni e votazioni avvengono solitamente per alzata di mano, a meno che un terzo dei soci presenti richieda il voto segreto.
5. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei soci presenti e aventi diritto di voto.
6. La maggioranza di 2/3 dei soci presenti è richiesta per le elezioni al primo turno, al secondo turno è sufficiente quella relativa.
7. L'AG può legalmente legiferare se sono presenti almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto.
8. Nel caso tale quorum non fosse raggiunto, la stessa viene riconvocata 30 minuti più tardi e legifera con i presenti in sala.
9. In caso di parità dei voti, fa stato quello del Presidente.
10. Nelle risoluzioni sezionali concernenti un interesse privato o controversia giuridica fra la società ed un socio, il suo coniuge o parente in linea retta, il socio è escluso dal diritto di voto.

Direzione**Art. 15**

1. L'AG è diretta dal Presidente della Sezione; nel caso ne fosse impossibilitato, in sua assenza, da un membro del CD.
2. In occasione delle nomine del Presidente e del CD, essa è diretta, limitatamente a queste trattande, da un Presidente di sala proposto tra i presenti.

VI COMITATO DIRETTIVO**Composizione****Art. 16**

1. Il CD è composto dal Presidente e da un minimo di 7 (sette) membri.
2. I membri del CD rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.
3. Ad eccezione del Presidente, le cariche vengono attribuite internamente al CD stesso.
4. I membri del CD non possono essere contemporaneamente revisori.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di assenza di più della metà dei membri del CD, la seduta viene rinviata.
6. In casi d'urgenza decide il Presidente, sentito il parere di almeno due membri del CD possibilmente responsabili del settore toccato dalla decisione.

Compiti**Art. 17**

1. Il CD è l'organo esecutivo della Sezione ed è responsabile per l'esecuzione di tutti i compiti che non siano delegati ad altri organi per legge, Statuti o Regolamenti.

In particolare:

- a) si occupa degli affari correnti della Sezione;
 - b) approva i regolamenti interni necessari al buon svolgimento delle diverse attività;
 - c) promuove le attività, i corsi e gli aggiornamenti dei propri soci;
 - d) rappresenta la Sezione nei confronti di terzi.
2. Il CD si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta la gestione degli affari lo esiga, o se almeno la metà dei suoi membri lo richiede espressamente.
 3. Le riunioni sono dirette dal Presidente.
 4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, fa stato quello del Presidente.

VII COMMISSIONI

Subordinazioni

Art. 18

Eventuali commissioni tecniche sono subordinate al CD e dirette da un membro dello stesso, responsabile di Settore.

Ufficio di revisione

Art. 19

1. L'Ufficio di revisione è composto da due revisori ed un supplente. Esso viene eletto dall'AG, fra i soci non membri del CD, per un mandato di due anni.
2. L'Ufficio provvede al controllo annuale dei conti e ne fa rapporto all'AG.
3. I revisori possono in ogni tempo effettuare ispezioni intermedie, verificare i libri contabili e i rispettivi giustificativi.

VIII FINANZE E RESPONSABILITÀ

Principio

Art. 20

1. L'anno contabile corrisponde all'anno civile.
2. Il CD allestisce annualmente un conto economico (consuntivo e preventivo) che viene sottoposto per accettazione all'AG.

Fonti d'entrata

Art. 21

1. Per la realizzazione dei suoi compiti la Sezione fa capo ai mezzi finanziari necessari ed in particolare:
 - a) alle quote sociali;
 - b) ai sussidi ricorrenti e straordinari;
 - c) a contributi e donazioni;
 - d) ad introiti diversi.

Diritto di firma

Art. 22

La Sezione è vincolata dalla firma del Presidente unitamente a quella del Cassiere o da un membro del Comitato Direttivo designato per le questioni finanziarie.

Responsabilità

Art. 23

1. Per gli impegni assunti dalla Sezione risponde esclusivamente il patrimonio sociale.
2. Salvo nei casi e nella misura in cui sia stata stipulata una specifica copertura assicurativa, la Sezione non può essere ritenuta responsabile per incidenti o per danni che possono colpire i soci durante lo svolgimento delle diverse attività societarie.

IX REVISIONE DEGLI STATUTI

Revisione

Art. 24

1. Gli Statuti sono adottati, rispettivamente possono essere riveduti parzialmente o totalmente dall'AG con la maggioranza di 2/3 dei presenti.
2. L'adozione e la revisione degli Statuti deve essere ratificata dal Comitato della SSS e della SSS Regione Sud.

X SCIOGLIMENTO

Art. 25

1. La Sezione può essere sciolta solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto.
2. L'eventuale patrimonio è devoluto alla SSS, la quale è tenuta ad amministrarlo per un periodo di cinque anni, mettendolo a disposizione di un'eventuale nuova costituzione.
Decorso il termine di cinque anni, riservata ogni eventuale disposizione in merito, il patrimonio diverrà di proprietà della SSS.

XI REGOLAMENTI INTERNI

Art. 26

I Regolamenti interni fanno parte integrante dello Statuto.

XII DISPOSIZIONI FINALI

Approvazione

Art. 27

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 21 marzo 2019, sostituisce ed annulla quello precedente.

Lugano, il 21 marzo 2019

**Società Svizzera di Salvataggio
Sezione di Lugano**

Il Presidente
arch. F. Zehfus



la Segretaria
A. Fischer

